



Liceo Statale "Eleonora Pimentel Fonseca"
Linguistico - Scientifico -
Scientifico opzione Scienze Applicate - Scienze Umane
via Benedetto Croce, 2 - 80134 Napoli
Tel. 0812520054 - Fax 0817909402
C.M. NAPM010006 - C.F. 80058810633 -
E-mail: napm010006@istruzione.it -
PEC: napm010006@pec.istruzione.it



LICEO STATALE - "E. PIMENTEL FONSECA"-NAPOLI
Prot. 0001193 del 06/03/2023
IV (Uscita)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DI DISCIPLINA

Anno scolastico 2022-23

1	Parte I - Libertà di espressione e di assemblea degli studenti e dei genitori	p. 2
2	PARTE II - Regolamento di disciplina	p. 5
3	PARTE III - Frequenza e assenza degli alunni alle lezioni	p. 14
4	PARTE IV - Visite guidate, viaggi d'istruzione, iniziative sportive e culturali	p. 17
5	PARTE V - Regole per le Iscrizioni al Liceo	p. 19
6	PARTE VI - Contratti di prestazione d'opera con esperti esterni	p. 20

Il Consiglio di Istituto del Liceo Statale «Eleonora Pimentel Fonseca», a cui compete la formulazione del Regolamento di istituto, a norma dell'art. 1 del D.P.R. 235 del 21.11.2007, fissa i seguenti criteri fondamentali relativi all'organizzazione dell'attività d'istituto.

PREMESSA

Le norme del regolamento interno dell'Istituto tendono a rispecchiare nella comunità scolastica le finalità democratiche della Costituzione, nel rispetto delle vigenti leggi. L'Istituto, con la collaborazione di tutte le componenti della vita scolastica, svolge un'azione formativa adatta a promuovere negli studenti una responsabile coscienza civica, ispirandosi al principio di uguaglianza di tutti nei diritti fondamentali, al di là di ogni forma di discriminazione, per prepararli ad assolvere i doveri scolastici e per favorirne la formazione al più alto livello di sviluppo intellettuale, morale e culturale nonché di cittadinanza attiva. In questa prospettiva il Regolamento si pone come strumento per la proficua distribuzione del tempo di lavoro e dell'impegno delle componenti della comunità scolastica (studenti, docenti, personale non docente, genitori) per promuovere il senso di responsabilità e favorire la partecipazione e la cooperazione di tutti alla vita scolastica; a tal fine recepisce le norme dello *Statuto degli Studenti e delle Studentesse* (D.P.R. 249 del 24.6.98).

PARTE I

LIBERTA' DI ESPRESSIONE E DI ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Art. 1 – Libertà di espressione

1.1 *Bacheca alunni*

- 1 Gli studenti, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno facoltà di manifestare il proprio pensiero con la parola e gli scritti e possono nell'ambito dell'istituto e negli spazi approvati e a ciò riservati esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. L'uso degli spazi disponibili deve salvaguardare il diritto di tutte le componenti, in modo da garantire il pluralismo delle espressioni. Tali fogli, cartelli, avvisi, manifesti ecc. devono portare la data e la firma leggibile di chi li espone e sono affissi sotto la responsabilità di chi li affigge. Uno dei delegati degli studenti nel Consiglio di Istituto provvederà a siglare il documento da affiggere. Il Dirigente Scolastico può tuttavia disporre che sia tolto dall'albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi all'organo di garanzia.
- 2 È vietata la distribuzione di volantini, giornali, manifesti e stampati in genere all'interno dell'istituto senza autorizzazione del Dirigente Scolastico.

1.2 *Bacheca genitori*

- 1 I genitori, come le altre componenti della comunità scolastica, hanno la facoltà di manifestare il proprio pensiero con le parole e gli scritti e possono, nell'ambito dell'Istituto e negli spazi a ciò riservati, esporre i fogli, i cartelli e gli avvisi che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola e della società civile. Per l'esposizione di tali fogli, avvisi, manifesti, occorre comunque l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- 2 Si richiede che ogni cartello, comunicazione o altro, sia firmato dagli autori, che si assumono in tutto la responsabilità del contenuto, a qualunque titolo. La dirigenza può tuttavia vietare

l'affissione quando ravvisi nel materiale da affiggere elementi contrari alla comunicazione ovvero alle Leggi dello Stato.

Art. 2 – Libertà di assemblea degli studenti

2.1 Definizione di assemblea

1 Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le Assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblee per classi parallele. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco, che ha la possibilità di richiedere riunioni fuori dell'orario delle lezioni. A tale Comitato hanno accesso i rappresentanti delle classi dell'istituto.

2 Tale Comitato studentesco deve costituirsi con atto formale.

3 È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e, per ciascuna classe, di un'assemblea di classe al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata la prima e di due ore la seconda.

4 Al termine degli incontri, l'uscita degli alunni è libera.

2.2 Disciplina sullo svolgimento delle assemblee

1 L'assemblea di Classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. L'insegnante in servizio è tenuto ad esercitare la normale vigilanza durante le assemblee di classe. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle Assemblee di Istituto svolte durante le lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Tali assemblee devono svolgersi non sempre nello stesso giorno, per ovvi motivi didattici. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione. All'assemblea di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od un suo delegato che vigilano sull'ordinato svolgimento, gli insegnanti che lo desiderano, i quali possono prendere la parola nel corso dell'assemblea, se richiesto dagli studenti.

2 La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione al suo interno, nonché il diritto degli studenti singoli o associati a svolgere iniziative all'interno dell'istituto, anche attraverso la concessione d'uso dei locali secondo i criteri previsti dall'art. 4.

2.3 Funzionamento dell'assemblea di Istituto

1 Per il proprio funzionamento l'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. Tale richiesta deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi straordinari.

2 Il comitato studentesco, ove costituito, o il presidente eletto dall'assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Di ciascuna assemblea deve essere sempre redatto un regolare verbale, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Il Dirigente Scolastico ha il potere di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato

svolgimento dell'assemblea.

3 Gli studenti eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato degli Studenti dell'Istituto, presieduto da un rappresentante nel Consiglio di Istituto. Le riunioni di detto Comitato possono svolgersi o al di fuori dell'orario di lezione o anche in orario di lezione, su autorizzazione del Dirigente Scolastico; queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico. Il Dirigente Scolastico può presenziare alle riunioni. Il Comitato potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, inoltrata dallo studente rappresentante del Consiglio d'Istituto eletto suo presidente e fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto.

Art. 3 – Libertà di assemblea dei genitori

Le Assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto:

1 Assemblee di Classe

È possibile richiedere un'assemblea di classe, aperte a tutti i genitori, presentando al Dirigente Scolastico le relative domande almeno una settimana prima della data prevista, indicando il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione. Le domande devono essere firmate dai genitori rappresentanti di classe o dalla maggioranza dei genitori della classe. Ottenuta l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, i richiedenti genitori comunicheranno ai restanti genitori la data, l'orario e l'ordine di giorno concordati. Alle assemblee di classe possono partecipare, su richiesta dei genitori, il Dirigente Scolastico, i docenti e gli studenti della classe. Ai Consigli di Classe possono partecipare solo i genitori eletti come rappresentanti di classe, mentre la seduta del Consiglio di Classe relativa ai libri di testo è aperta alla presenza di tutti i genitori.

2 Assemblea di Istituto

L'Assemblea di Istituto nei locali della scuola è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 100 genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500 alunni, 200 negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, 300 negli altri. La data e l'orario di convocazione di ciascuna assemblea devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori per il proprio funzionamento deve dotarsi di un regolamento, che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. All'Assemblea di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell'istituto.

I genitori eletti come rappresentanti di classe possono inoltre costituire un Comitato dei Genitori dell'Istituto, presieduto dal Presidente del Consiglio di Istituto, che si darà un proprio regolamento.

Alle sedute del Comitato possono partecipare tutti i genitori interessati; esso potrà riunirsi nei locali della scuola previa domanda scritta, fatta pervenire almeno cinque giorni prima, al Dirigente e al Consiglio di Istituto.

PARTE II
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 4 – Norme di comportamento per studenti e personale

- 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni, nella consapevolezza che la scuola è luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio
- 2 La scuola è una comunità di dialogo incentrata nei valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, pertanto gli studenti sono tenuti ad assumere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Sono chiamati a partecipare costruttivamente al dialogo educativo, ad essere puntuali nel rispetto di orari e consegne, a dare un personale apporto alla vita scolastica, esercitando correttamente il loro diritto alla libera espressione di pensiero, opinione e coscienza
- 3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto o da sopraggiunte esigenze debitamente comunicate
- 4 Gli studenti sono tenuti a rispettare le strutture e gli ambienti, i macchinari ed i sussidi didattici e ad utilizzare per comunicati, affissioni, disegni e solo gli spazi a ciò predisposti, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola che costituisce un ambiente favorevole alla crescita della persona e al servizio educativo.
- 5 Nel Regolamento di Istituto a regime l'ingresso a scuola degli alunni sarà fissato alle 8,00; in casi eccezionali gli studenti potranno entrare fino alle 8,10; gli alunni non residenti a Napoli, su richiesta del genitore, potranno entrare fino alle 8,30 esibendo all'ingresso l'autorizzazione rilasciata dalla scuola.
- 6 Ogni giorno le attività didattiche verranno sospese per una pausa di 10 minuti dalle 10.55 alle 11.05 durante la quale gli studenti rimarranno seduti in aula.
- 7 Gli alunni potranno uscire una per volta; se di genere diverso, due alla volta, dovendo usufruire di servizi differenti.
- 8 Gli studenti sono tenuti inoltre ad osservare, come anche le altre componenti e i genitori ammessi nell'edificio, le norme vigenti sul divieto di fumare e sul corretto uso dei telefoni cellulari.
- 9 Tutte le componenti dell'istituzione scolastica sono tenute a mantenere il decoro nei comportamenti, nelle espressioni e nell'abbigliamento.

Art. 5 – Corretto uso delle strutture scolastiche

- 1 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Ogni studente è tenuto a conservare con cura il proprio posto di lavoro e gli arredi presenti in aula e in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività scolastica.
- 2 Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche, nei limiti della disponibilità del personale responsabile. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le eventuali responsabilità disciplinari e penali. Qualora risulti impossibile individuare le responsabilità del danno, potrà essere richiesto di risarcire collettivamente il danno stesso a tutti coloro che hanno usufruito di ciò che è stato danneggiato.

Art. 6 – Osservanza delle disposizioni di sicurezza e assicurazione infortuni

- 1 Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nell'opuscolo informativo sulla sicurezza nella scuola che viene distribuito all'inizio di ogni anno scolastico ai nuovi iscritti.
- 2 Tutti gli studenti devono essere assicurati contro gli infortuni e per la responsabilità civile sin dal primo giorno di scuola; la verifica effettiva dell'osservanza a tale norma spetta al Consiglio di Istituto.
- 3 In caso di infortunio di qualsiasi tipo, sia nelle aule che in palestra, l'allievo interessato, insieme all'insegnante alla presenza del quale è avvenuto l'infortunio o del collaboratore incaricato della sorveglianza sul piano, deve comunicare immediatamente l'accaduto alla Presidenza e alla Segreteria, al Primo e al Secondo Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico. La scuola declina ogni responsabilità per la mancata osservanza di questa disposizione.
- 4 In caso di manifestazioni conclusive di progetti e/o presentazioni di attività, per ragioni connesse a susseguente responsabilità civile, non sarà consentito l'accesso agli ex alunni della scuola, salva espressa autorizzazione scritta della dirigenza.

Art. 7 – Disciplina

- 1 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità stessa.
- 2 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 3 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile. Al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 4 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- 5 Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 6 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- 7 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 8 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 8 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

- 1 Gli studenti devono mantenere un comportamento in classe adeguato all'ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. Analogo corretto comportamento deve essere garantito in occasione delle iniziative promosse dalla scuola oppure alle quali la scuola aderisce, anche se realizzate esternamente all'edificio scolastico.
- 2 Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare:
 - 2.a l'assenza non giustificata;
 - 2.b le assenze frequenti e reiterate individuali e/o di gruppo che di fatto ostacolano il processo valutativo e vanificano l'efficacia della programmazione;
 - 2.c il ritardo nell'ingresso o l'anticipo nell'uscita, quando diventino abituali e tali da compromettere l'attività didattica – educativa;
- 3 Gli studenti devono rispettare le norme organizzative contenute nel Regolamento d'Istituto e le norme di sicurezza dettate dal D.Lvo 81/08.
- 4 Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell'attività a scuola.
- 5 In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva, nelle parole e negli atti, di altri, con aggravante se commessa senza tener conto del ruolo professionale di chi appartiene all'ambiente formativo.
- 6 Gli studenti non devono danneggiare il patrimonio della scuola, ma sono tenuti ad averne cura quale importante fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile.
- 7 È fatto divieto nelle due sedi dell'utilizzo di gomme da masticare. E' prevista per l'eventuale trasgressione la sanzione prescritta alla lett. e) dell'art. 10 del presente regolamento.
- 8 In caso di assenze di gruppo o di massa il docente di classe è tenuto a comunicare tempestivamente al coordinatore, e questi all'ufficio di Dirigenza, l'assenza di massa degli studenti (assenza superiore al 50% del gruppo-classe degli studenti frequentanti) o di un gruppo della classe. Ciò allo scopo di provvedere in tempo reale a capire le cause dell'evento e scegliere gli opportuni strumenti di intervento, quali ad esempio l'accompagnamento. Tali misure intendono sollecitare gli studenti a comprendere che la responsabilità dell'assenza è in ogni caso individuale e non diventa meno grave e personale se il fenomeno assume dimensioni collettive.

ART 9 - Prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza e attiva strategie di intervento utili a prevenire, arginare e contrastare azioni di sistematica prevaricazione e sopruso.

Il **Bullismo** (mobbing in età evolutiva) è il termine per indicare atti di violenza a scuola generalmente nel periodo pre-adolescenziale ed adolescenziale. Il bullismo è, dunque, un abuso di potere.

Il **Cyberbullismo** è una forma di bullismo online (o con altre forme di comunicazione a distanza) che colpisce i giovanissimi attraverso i social network con la diffusione di immagini, foto, frasi denigratorie.

Con questo termine si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestie, ricatto, diffamazione, ingiuria, denigrazione, furto di identità, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore in cui lo scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo" (Legge 29 maggio 2017 n. 71).

1. Mancanze disciplinari

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**:

- 1 La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata.
- 2 L'intenzione di nuocere.
- 3 L'isolamento della vittima.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- 1 Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare (Flaming).
- 2 Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi (Harasement).
- 3 Invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità (Cyberstalking).
- 4 Pubblicazione all'interno di blog, forum, siti internet di commenti calunniosi e denigratori (Denigrazione).
- 5 Estromissione intenzionale dall'attività on line (Esclusione).
- 6 Registrazione delle confidenze raccolte in un ambiente privato e poi inserite in un blog pubblico (Outing estorto).
- 7 Invio di messaggi via internet o smartphone corredati da immagini a sfondo sessuale (Sexting).

2 Prevenzione e contrasto

Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, si impegna a formare ed accrescere il senso della legalità nella comunità scolastica, a garantire il benessere psicologico degli studenti ed ad educare quest'ultimi ad un uso consapevole del web e delle tecnologie.

A tale scopo:

A Il Dirigente Scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

B Il referente del "bullismo e cyberbullismo":

- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;

C Il Collegio Docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno;
- promuove azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

D I Consigli Di Classe:

- pianificano attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favoriscono un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, valorizzando i comportamenti virtuosi

E Il docente:

- intraprende azioni che favoriscono l'acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all'uso responsabile di internet
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati sulla
- tematica.
- Diffonde la conoscenza del patto di corresponsabilità all'interno del gruppo classe

F Gli alunni:

- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione, il corretto confronto e la sana competizione (ad esempio nell'organizzazione e svolgimento della settimana dello studente);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente

3 Sanzioni disciplinari

La scuola, nella persona del dirigente scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale) qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo di cui sopra. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. Vengono altresì considerate deplorievoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo/cyberbullo.

Art. 10 – Sanzioni disciplinari ed organi competenti alla loro irrogazione

Premesso che nessun provvedimento disciplinare può essere irrogato senza previa verifica della sussistenza di elementi concreti o adottato senza prima aver ascoltato lo studente interessato ed aver

raccolto elementi utili alla valutazione dell'inadempienza, gli organi competenti, venuti a conoscenza di comportamenti e atteggiamenti da parte di studenti che possono configurarsi come inadempienze a regole d'Istituto o come atti lesivi a persone o cose, relativamente alla tipologia della inadempienza, adottano in prima persona gli interventi educativi più idonei o le necessarie sanzioni, come da tabella seguente:

	Infrazioni disciplinari	Frequenza	Sanzioni	Organo irrogante
a)	Infrazione del Divieto di fumo		Richiamo Multa ai trasgressori imputabili	Dirigente Scolastico / Amministrazione
b)	Mancanza al dovere di puntualità, comportamento negligente, disturbo delle attività.		Richiamo verbale	Docente di classe e di istituto, addetto alla sorveglianza, D.S. o suo delegato, figura di staff e di sistema
c)	Mancanza al dovere di puntualità, comportamento negligente e scorretto, disturbo dell'ordinato svolgimento delle attività didattiche,	Due volte	Ammonizione scritta	Docente di classe e di istituto, addetto alla sorveglianza, D.S. o suo delegato, figura di staff e di sistema
d)	Mancanze ai doveri scolastici già sanzionate da almeno due ammonizioni,	Reiterata	Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori scuola Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni	Consiglio di classe

e)	Violazione del regolamento d'Istituto con pregiudizio a cose o persone, inosservanza delle regole di sicurezza e della lesione della tutela alla salute, comportamenti o atti che offendano la dignità, il rispetto e le convinzioni degli altri, danni arrecati volontariamente alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature.		Risarcimento danni e sanzione, che può prevedere l'allontanamento dalle lezioni e/o attività socialmente impegnata a vantaggio della comunità educante	Dirigente Scolastico e Consiglio di Classe
f)	Infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno un allontanamento di cui		Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni ed eventuale	Consiglio di Istituto
	alla lettera e), o comunque con persistente recidiva, atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare allarme sociale (ipotesi di reato), pericolo di ricorrenti offese e danni a terzi frequentanti la scuola.		esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	
g)	Infrazioni disciplinari che, per la loro gravità, comportino obbligatoriamente immediata denuncia all'A.G. e la conseguente qualifica di indagato o tali in ogni caso da ingenerare condiviso allarme sociale (ipotesi di reato).		Attribuzione dell'insufficienza in comportamento	Consiglio di Istituto
h)	Uso del cellulare per effettuare o ricevere chiamate, messaggi o leggere notifiche	Prima volta	Richiamo verbale	Docente
		Seconda volta	Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia sul diario personale	Docente

		Uso reiterato	Invito alla consegna temporanea del cellulare e nota sul registro di classe; convocazione della famiglia ed in seguito eventuale provvedimento disciplinare	Coordinatore del CdC eventuale CdC + DS/delegato per provvedimento Disciplinare
i)	Utilizzo di dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (gioco, musica, chat)	Prima volta	Invito alla consegna temporanea del cellulare e nota sul registro di classe; il docente valuta, a seconda dell'entità dell'infrazione, se restituire il dispositivo a fine lezione o consegnarlo ai genitori.	Docente
		Uso reiterato	Invito alla consegna del cellulare, nota sul registro di classe e provvedimento disciplinare del CdC.	Coordinatore di classe + CdC + DS/delegato + rappresentante dei genitori.
l)	Utilizzo di dispositivi elettronici il cui uso è vietato durante le verifiche scritte		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa con comunicazione alla famiglia.	Docente + CdC

m riprese audio, foto o video non consentite

Invito alla consegna del cellulare, nota sul registro di classe ed eventuale provvedimento disciplinare del CdC.

Coordinatore di classe
+ CdC
+ DS/delegato
+ rappresentanti dei genitori.

n Diffusione a terzi audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy (Illecito giuridico).

Invito alla consegna del cellulare, nota sul registro di classe Intervento del DS/delegato e convocazione delle parti coinvolte; provvedimento disciplinare fino a 15 giorni

CdC + Ds/delegato
+ referente studenti
+ rappresentante dei genitori
+ Polizia di Stato
+ Procura della Repubblica

- 1 Per le infrazioni di cui alle lett. e), m) ed n) commesse al di fuori della classe, previa istruttoria, l'organo competente ad irrogare la sanzione è il Dirigente Scolastico, recepito il parere non vincolante del Consiglio di Classe.
- 2 Specificamente (dir. M.P.I. 104/2007), per tutte quelle infrazioni che presuppongano l'utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività scolastica, volto ad acquisire, *rectius* 'carpire', dati in formato audio, video o immagine, riconducibili a persone, studenti, docenti, o altri soggetti che operano all'interno della comunità scolastica, senza che ne sia stato

preventivamente acquisito il consenso al trattamento dei dati personali, (e con aggravante, se tale divulgazione abbia una manifesta finalità denigratoria della dignità personale e sociale dei soggetti a loro insaputa filmati, fotografati o registrati, o si configuri come atto di cyberbullismo) si applicano le sanzioni di cui alle lettere m) e n).

- 3 Ogni provvedimento disciplinare di cui alle lettere e) ed n) sarà annotato nel curriculum dell'alunno, inserito nel fascicolo personale che segue lo studente nel corso della carriera scolastica, e, in particolare, comporterà nel credito scolastico l'assegnazione del punteggio più basso all'interno della banda di oscillazione.
- 4 Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo studente viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica, quali ad esempio:
 - 4.a attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamente danneggiati;
 - 4.b lavori di pulizia dei locali;
 - 4.c lavori di riordino e sistemazione di materiali didattici dell'Istituto;
 - 4.d lavori di trascrizione e/o catalogazione di documenti scolastici;
 - 4.e attività nell'ambito delle iniziative di solidarietà e volontariato promosse dalla scuola;
 - 4.f lavori di ricerca eventualmente necessari all'organizzazione e all'attività didattica della scuola.

Art. 11 – Compiti degli organi competenti a deliberare le sanzioni disciplinari

- 1 Gli organi competenti nello stabilire la sanzione devono tenere conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. L'organo competente ad applicare le punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado più lieve.
- 2 In ottemperanza a quanto espresso nel comma 3 dell'art.4 dello Statuto degli studenti e cioè che "nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato dapprima invitato ad esporre le proprie ragioni", nel caso di ammonizione o allontanamento temporaneo, lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta all'organismo che ha deliberato la sanzione.
- 3 I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe saranno motivati nel verbale dello stesso e insieme a tale motivazione saranno tempestivamente comunicati alla famiglia dello studente, oppure direttamente allo studente se maggiorenne, in un apposito colloquio dal docente Coordinatore del Consiglio di Classe.

Art. 12 - Impugnazioni e ricorsi

- 1 Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere d) e) f) è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. Esso è composto dal D.S., da un docente, da un genitore, da un alunno, da un rappresentante A.T.A., è eletto fra i componenti del Consiglio di Istituto in seno al consiglio stesso e, di norma, dura in carica un triennio. In caso di decadenza di membri, si procede a nuova nomina all'interno dei componenti il Consiglio di Istituto. In caso di incompatibilità (ad es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla nomina di un membro supplente sempre all'interno del Consiglio di Istituto.
- 2 L'organo di garanzia in prima convocazione deve essere 'perfetto' (occorre la presenza di tutti i suoi membri); in seconda convocazione funziona solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta. Non è consentita l'astensione.
- 3 L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

PARTE III FREQUENZA E ASSENZA DEGLI ALUNNI ALLE LEZIONI

Art. 13 - Frequenza delle lezioni

- 1 La frequenza delle lezioni è per gli alunni un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Durante le ore di lezione i docenti in orario possono autorizzare a uscire dall'aula due studenti di genere diverso per volta, per breve tempo e per valide ragioni. Il docente controllerà che tale assenza non si prolunghi oltre il dovuto, ed in caso che ciò avvenga ne informerà immediatamente la dirigenza.
- 2 La mancata partecipazione non autorizzata a singole lezioni viene segnalata alla famiglia e al consiglio di classe e può avere rilevanza sulla valutazione del comportamento, sulla conseguente formulazione del voto di condotta e sulla valutazione del credito scolastico.
- 3 I docenti che, a causa di assenze frequenti e reiterate degli allievi, ritengano di non avere elementi sufficienti per garantire una valutazione attendibile ed equa, possono, al termine di ciascun trimestre/quadrimestre, programmare – purché in orario curricolare - verifiche suppletive e specifiche per gli alunni che si trovino in tali condizioni.
- 4 Agli alunni che siano usciti dalla scuola a seguito di nulla osta non sarà consentita la reinscrizione nelle classi successive, salvo casi opportunamente motivati e documentati che saranno valutati dal dirigente.

Art. 14 - Vigilanza sugli alunni

1 da parte dei docenti

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:

- 1 Il personale docente dovrà trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- 2 La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive) che vengono svolte nell'orario scolastico, su proposta degli insegnanti che se ne assumono la responsabilità a norma di legge. Le classi interessate sono accompagnate dai rispettivi insegnanti, che si sono fatti promotori dell'iniziativa. I problemi organizzativi, che ne derivano all'istituto, sono di competenza dell'autorità scolastica. Per gli studenti, se l'attività prevede l'uscita dalla sede scolastica, è necessaria l'autorizzazione dei genitori per i minorenni, la dichiarazione di essere a conoscenza dell'attività per i maggiorenni.
- 3 Gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza.
- 4 Il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di istituto è affidato alla cura del personale docente e non docente in servizio durante il loro svolgimento.

2 da parte del personale ausiliario

- 1 Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme vigenti, a cui si affiancano le seguenti indicazioni:
 - 1.a durante l'ingresso e l'uscita il personale non docente coadiuverà il personale docente incaricato di sorvegliare il comportamento degli alunni e il corridoio o settore di atrio affidatogli in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
 - 1.b gli operatori scolastici effettuano il servizio di vigilanza dei locali della scuola e, in casi di particolare necessità, degli alunni affidati alla loro sorveglianza. Resta comunque loro obbligo di servizio segnalare prontamente alle figure di sistema eventuali imprevisti e disservizi

- 1.c il regolare svolgimento delle assemblee studentesche di classe e di istituto è affidato, oltre che alla cura del personale docente in servizio, anche alla cura del personale non docente in servizio durante il loro svolgimento.
- 2 Salvo che per esigenze amministrative, l'ingresso e la presenza nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea alle componenti scolastiche saranno permessi solo se preventivamente autorizzati dalla dirigenza.
- 3 Il personale ausiliario in servizio di portineria è tenuto a registrare gli estremi anagrafici di eventuali visitatori e a consentirne l'accesso previa consegna di *badge* identificativo.
- 4 Il personale ausiliario è tenuto a vigilare il rispetto del precedente comma, e ne sarà ritenuto responsabile per la parte di propria competenza.

Art. 15 - Giustificazioni delle assenze dei figli da parte dei genitori

- 1 I genitori degli alunni iscritti all'Istituto a partire dall'anno scolastico 2020/21 dovranno giustificare le assenze e i ritardi attraverso il registro elettronico mediante le credenziali in loro possesso. Solo per quest'anno potranno ritirare, previa appuntamento preso via mail con la scuola, personalmente il libretto presso lo sportello della segreteria e depositare la loro firma, se volessero effettuare le giustifiche in modalità cartacea essendo impossibilitate ad usare il sistema argo. In caso di smarrimento del libretto personale, i genitori devono personalmente notificare in segreteria la perdita e ritirare e controfirmare il libretto nuovo. Non sono ammesse giustifiche su fogli volanti o su libretti relativi ad anni scolastici precedenti.
- 2 I maggiorenni anch'essi devono giustificare l'assenza/ritardo sul registro elettronico potranno ritirare personalmente il proprio libretto di giustificazione delle assenze, previa sottoscrizione di apposita liberatoria sulla privacy relativa alla comunicazione dei dati inerenti la propria carriera scolastica ai genitori.
- 3 Il docente della prima ora controllerà sul registro elettronico l'avvenuta giustificazione, sollecitando gli studenti a giustificarne l'eventuale mancanza, annotandolo sul registro cartaceo.
Le proposte di giustificazione delle assenze, presentate per iscritto dai genitori (o dallo studente, se maggiorenne), sull'apposito libretto personale, saranno accettate dal docente della prima ora in servizio nella classe o dal Dirigente Scolastico (o da un suo delegato) in caso di entrate posticipate o di uscite anticipate. Per l'accettazione di giustificazioni riguardanti assenze superiori ai cinque giorni **dovute a motivi di salute** è richiesto il certificato medico attestante che l'allievo può riprendere regolarmente le lezioni.
- 4 I genitori sono tenuti, come sottoscritto nel patto di corresponsabilità, a collaborare con la scuola nel perseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi, anche visionando periodicamente il libretto delle assenze, il diario e intervenendo alle udienze con i docenti, sia a quelle mattutine settimanali, sia a quelle generali pomeridiane.
- 5 I genitori, quale componente scolastica, hanno diritto-dovere di informarsi sull'attività scolastica dei propri figli. La scuola, a sua volta, esercita il proprio diritto-dovere di vigilanza sugli alunni, riservandosi di richiedere la presenza dei genitori ogni qual volta lo ritenga necessario, o per comportamenti difforni dal presente Regolamento. In ogni caso le famiglie saranno informate riguardo ad assenze prolungate e ripetute o a scarsa partecipazione degli alunni alla vita scolastica, su segnalazione dei singoli docenti, dei consigli di classe o per iniziativa della dirigenza.
- 6 I genitori sono tenuti, all'atto dell'iscrizione o su richiesta del coordinatore, a fornire all'istituzione un numero di telefonia mobile che assicuri la loro reperibilità immediata in caso di emergenza.
- 7 Viene ritenuta mancanza disciplinare essere sprovvisti di giustificazione nel giorno del rientro a scuola; al 4° giorno di rientro senza giustificazione, il coordinatore di classe darà comunicazione a casa e i genitori dovranno giustificare personalmente le assenze del figlio; la reiterata mancanza di giustificazione anche a seguito di sollecitazioni da parte del coordinatore di classe - che testimonia evidente disattenzione verso la vita della scuola e le sue regole - comporta sanzioni disciplinari,

sulle quali è competente il consiglio di classe.

- 8 All'inizio di ogni anno scolastico, ciascun docente comunica alla vicaria e, contestualmente, ai propri alunni, le modalità con cui desidera effettuare il ricevimento. L'elenco dei docenti con il rispettivo orario viene pubblicato sul sito Internet della scuola e affisso in sala professori. Inoltre sono previsti due incontri pomeridiani annuali tra docenti e genitori.

Art. 16 - Annotazione delle giustificazioni delle assenze degli alunni da parte dei docenti

- 1 Le assenze degli alunni sono registrate dai professori della 1^a ora, giorno per giorno, sul giornale di classe e sul registro elettronico, i ritardi dal professore della seconda ora, le uscite anticipate dal docente in servizio in classe nell'ora interessata. Nel caso l'allievo dimentichi la giustificazione, l'insegnante della prima ora lo ammette in classe, segnando sul registro di classe e sul registro elettronico che la giustificazione deve essere presentata il giorno seguente. Se il giorno successivo lo studente in questione non giustificherà, l'insegnante della prima ora segnalerà il caso al coordinatore di classe. Le assenze ingiustificate incidono sul voto di condotta.
- 2 Il docente coordinatore del Consiglio Classe, in raccordo con la Segreteria Didattica, provvede mensilmente al controllo delle assenze giustificate e ad avvertire le famiglie in caso di assenze non giustificate, di assenze prolungate o di numerose assenze saltuarie.

Art. 17 - Ritardi di singoli allievi e loro giustificazione

- 1 Le lezioni iniziano alle ore 8.00. Difficoltà particolari di alunni pendolari, validamente documentate dalle famiglie, saranno valutate dalla presidenza.
- 2 Gli allievi in ritardo sull'inizio della prima ora di lezione sono ammessi dall'insegnante in orario, con un margine di tolleranza fino alle ore 8.10; gli studenti sopraggiunti dopo tale ora sono considerati in ritardo e dovranno giustificare il giorno successivo; saranno ammessi in classe alle ore 9,00.
- 3 L'ingresso alle 9,00 sarà consentito al massimo 3 volte. Al terzo ritardo, è prevista una diffida scritta in cui si comunicherà alla famiglia che un eventuale successivo ingresso alla seconda ora sarà consentito solo se l'alunno verrà accompagnato da un genitore; in caso contrario, non entrerà in classe. Ogni ritardo andrà debitamente giustificato. Eccezionali ed eventuali altri permessi di entrata fuori orario potranno essere concessi dal dirigente o dai docenti collaboratori; i ritardi dovranno essere giustificati dalle famiglie.
- 4 Dopo tre ingressi mensili alle ore 9.00, il coordinatore darà comunicazione scritta alla famiglia che sarà tenuta all'accompagnamento.
- 5 In caso di ingresso alla seconda o (in casi eccezionali: visite mediche, analisi ecc.) alla terza ora, gli alunni minorenni sono ammessi in classe soltanto se accompagnati da un genitore, e quelli maggiorenni previa presentazione di dichiarazione – corredata da documento originale - in cui il genitore dichiara di essere a conoscenza del ritardo.

Art. 18 - Uscite anticipate di singoli allievi

- 1 Gli allievi maggiorenni potranno uscire dalla scuola prima del termine dell'orario di lezione su loro richiesta, solo eccezionalmente, **previa dichiarazione dei genitori o di comunicazione fatta dalla scuola.**
- 2 Gli allievi minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati da uno dei genitori o da persona a ciò specificamente designata con delega scritta e fornita di documento originale d'identità del delegante.
- 3 Il numero delle uscite anticipate per alunno sarà monitorato dalla Dirigenza e dal Coordinatore del

Consiglio di Classe, che, in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto alla famiglia.

4 Negli ultimi due mesi di lezione non saranno consentite entrate e uscite fuori orario. In casi eccezionali le istanze dovranno essere opportunamente motivate: in ispecie in caso di visita medica, sarà richiesto l'attestato rilasciato dallo studio medico.

Art. 19 - Entrate posticipate o uscite anticipate di intere classi

- 1 La Dirigenza può autorizzare per iscritto e in casi eccezionali l'intera classe all'entrata posticipata o all'uscita anticipata. L'entrata posticipata o l'uscita anticipata sarà comunicata alle famiglie degli studenti minorenni con almeno un giorno di anticipo tramite gli studenti, i quali consegneranno al docente in servizio al momento dell'entrata o uscita fuori orario la dichiarazione dei genitori di esserne a conoscenza.
- 2 Agli studenti maggiorenni l'uscita anticipata potrà essere concessa anche senza preavviso.

Art. 20 - Astensioni collettive dalle lezioni

1. Gli studenti assenti che non si presentano alle lezioni per adesione a forme di manifestazioni o per astensione collettiva dovranno presentare il giorno successivo dichiarazione del genitore sul libretto, nella quale risulti che i genitori sono a conoscenza dell'astensione dalle lezioni del proprio figlio.

Art. 21 - Esonero dalle attività sportive

- 1 Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia.
- 2 L'esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute. A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione: 1) domanda in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico e firmata da un genitore; 2) certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l'allievo deve essere esonerato e la durata dell'esonero stesso. Il certificato medico può essere rilasciato dal medico di famiglia quando la richiesta di esonero è inferiore a 30 giorni, deve essere rilasciato dall'ufficio di medicina sportiva dell'A.S.L. per esoneri di durata maggiore.

PARTE IV

VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE, INIZIATIVE SPORTIVE E CULTURALI

- 1 Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione rientrano nelle attività integrative dell'istituto e quindi richiedono un'adeguata preparazione didattica e culturale. La fase di programmazione rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali e si basa su progetti articolati e coerenti che consentano di qualificare tali iniziative. I progetti di viaggi d'istruzione verranno elaborati sulla base delle indicazioni emerse nei Consigli di Classe, deliberate dal Collegio dei Docenti e ratificate dal Consiglio d'Istituto.
- 2 Destinatari sono tutti gli alunni della scuola. Per gli alunni minorenni verrà richiesta l'autorizzazione scritta di chi esercita la potestà genitoriale; tale autorizzazione non sarà richiesta per i maggiorenni, ma le famiglie saranno comunque tenute a comunicare il loro assenso per iscritto.
- 3 È opportuno, come peraltro regolamentato dalle norme vigenti:

- 3.a non realizzare viaggi nel periodo antecedente le operazioni di scrutinio;
- 3.b non effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni a meno che costituiscano la conclusione di attività integrative svolte durante l'anno scolastico e non sia possibile programmarle in data antecedente
- 4 Poiché la gestione di queste iniziative, a seguito dell'approvazione dell'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che prevede l'autonomia delle istituzioni scolastiche è demandata all'autonoma progettazione delle scuole, assumono particolare rilievo le norme di autoregolamentazione che l'istituzione ritiene necessario darsi. Per le visite e i viaggi d'istruzione che costituiscono parte integrante dell'attività educativo - didattica delle classi, gli organizzatori dovranno tener conto, oltre che delle disposizioni ministeriali permanenti sull'argomento, dei seguenti elementi:
- 4.a la programmazione culturale dovrà essere seriamente motivata ed adeguata al livello di preparazione delle classi;
- 4.b la partecipazione degli studenti per classe al viaggio di istruzione dovrà essere almeno pari alla metà più uno. Deroghe sono consentite, a norma di legge, per manifestazioni sportive, attività culturali, concorsi e situazioni particolari specificamente regolamentate;
- 4.c i costi dovranno essere contenuti al fine di permettere la partecipazione a tutta la classe. Il Consiglio d'Istituto, sentito parere del Collegio dei Docenti, può limitare la durata e la percorrenza del viaggio al fine di ridurre i costi e consentire la più ampia partecipazione possibile;
- 4.d i docenti accompagnatori dovranno essere in numero adeguato (1 ogni 15 alunni), per garantire serietà organizzativa e organizzazione soddisfacente degli obiettivi prefissati.
- 4.e ovviamente dovranno accompagnare gli studenti docenti della stessa classe (salvo casi eccezionali vagliati dalla Presidenza). Essi dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni. Non sarà autorizzata alcuna gita sia pure di una sola giornata o meno, se, alle richieste di cui al successivo comma 6, non verrà acclusa la designazione degli accompagnatori, con la loro esplicita accettazione e la firma per conoscenza ed assenso di tutti i docenti del consiglio di classe
- 4.f anche le visite guidate da compiere entro una sola giornata devono essere motivate e seguire i criteri sopra esposti. In fase di programmazione delle iniziative, siano esse visite guidate o viaggi di istruzione, verranno ascoltati i suggerimenti e valutato il parere degli studenti. Le iniziative, siano esse viaggi d'istruzione o visite guidate, vanno programmate entro e non oltre il 10 novembre di ogni anno, tenendo conto delle seguenti indicazioni normative: C.C. M.M. n. 291/92, n. 36/95, n. 623/96. In tutti i casi, sia le visite che i viaggi vanno organizzati, preferibilmente, da ogni indirizzo, in modo congruente con le finalità specifiche di esso. Le date delle escursioni sul territorio programmate entro il 10 novembre, potranno essere definite successivamente in accordo con gli enti interessati.
- 5 Le visite guidate ed i viaggi di istruzione saranno regolamentate nel seguente modo:
- tutte le classi possono partecipare alle visite guidate di un giorno;
 - le classi I e II possono partecipare solo alle visite guidate di un giorno;
 - le classi IV possono partecipare al viaggio d'istruzione in Italia;
 - solo le classi V possono partecipare al viaggio d'istruzione all'estero.
- 6 Gli *stage* sono regolamentati nel seguente modo:
- Partecipano le classi III e IV del liceo linguistico
 - In prima istanza gli *stage* saranno organizzati nel corso dell'anno scolastico al posto del viaggio di istruzione, purché partecipi il 50% più uno degli alunni di almeno due classi abbinate
 - In seconda istanza, gli *stage* saranno proposti nel mese di settembre senza vincolo di numero dei partecipanti, in aggiunta al viaggio di istruzione delle classi IV.
- 7 La presentazione delle richieste da parte dei Consigli delle classi interessate deve essere motivata

a livello didattico ed articolata a livello organizzativo, come precisato negli articoli precedenti.

- 8 I promotori della gita o i docenti esperti delle materie a vantaggio delle quali si svolge la gita medesima, cureranno la preparazione, sul piano didattico e culturale degli alunni, in modo da metterli nelle condizioni migliori per fruire dell'iniziativa (tenendo apposite lezioni, promuovendo ricerche, elaborando questionari, ecc.), anche, ove possibile, a livello interdisciplinare. Sarà loro cura guidare gli studenti nella compilazione di resoconti, relazioni o altri lavori sulle esperienze compiute e le competenze acquisite. Al rientro dal viaggio il/i docente/i accompagnatori presenteranno una breve relazione al Consiglio d'Istituto sui risultati raggiunti, con eventuali proposte migliorative. A tale relazione dovrà essere allegato un resoconto redatto dagli studenti che hanno partecipato al viaggio.
- 9 Gli scambi culturali con istituzioni scolastiche all'estero si effettuano nel rispetto della normativa vigente.
- 10 I viaggi connessi ad attività sportive esulano da quanto precisato agli articoli precedenti e sono organizzati con la collaborazione dei docenti di Scienze Motorie e Sportive, nel rispetto della normativa vigente in materia.
- 11 Le altre iniziative culturali che affiancano l'attività didattica (conferenze, seminari didattici, ecc. che dovrebbero svolgersi prevalentemente in orari non curricolari), sono deliberate dal Consiglio d'Istituto ove comportino un onere finanziario; in caso contrario è sufficiente l'approvazione della Presidenza, su proposta di un docente, dei Consigli di Classe, ovvero del Collegio dei Docenti, a seconda dell'ambito di coinvolgimento. In ogni caso il Consiglio d'Istituto delibererà preventivamente una programmazione annuale di massima di tutte le attività in armonia con il P.O.F..
- 12 La distribuzione dei posti degli studenti sui mezzi di trasporto o in albergo è sinergicamente stabilita dal referente dell'organizzazione sentito il Consiglio di classe. Tale allocazione degli studenti nelle stanze deve essere effettuata innanzitutto in base a criteri di sicurezza, di prevenzione di ogni e qualsiasi rischio, di gestione disciplinare degli stessi studenti. Inoltre, la distribuzione degli studenti nelle stanze deve anche favorire l'integrazione e la socializzazione con tutti i pari, piuttosto che convalidare ulteriormente consolidate amicizie la allocazione degli studenti nelle stanze deve essere effettuata innanzitutto in base a criteri di sicurezza, di prevenzione di ogni e qualsiasi rischio, di gestione disciplinare degli stessi studenti. Durante le visite guidate ed i viaggi d'istruzione gli studenti, come da normativa in vigore, saranno assoggettati alle norme disciplinari regolate nella sezione "Regolamento di disciplina" di questo stesso Regolamento.

PARTE V

REGOLE PER LE ISCRIZIONI AL LICEO

A. Criteri per la gestione delle iscrizioni degli alunni alle classi prime eccedenti la ricettività del Liceo

Il Consiglio delibera, secondo la propria competenza, quanto già deliberato e ratificato, in ordine alla gestione degli eventuali esuberanti delle domande di iscrizione degli studenti, nelle assemblee dei Consigli d'Istituto e dei Collegi dei docenti precedenti: rinvio (tali criteri sono adottati dal Consiglio di Istituto annualmente e pubblicati secondo le forme legalmente prescritte).

Trasferimenti o richieste di iscrizione alle classi successive

Il Collegio dei Docenti ha stabilito che di regola non si prevedano ingressi al quarto e quinto anno di studio, per mantenere l'omogeneità del gruppo-classe e dell'azione didattico-educativa svolta.

Il DS e i rispettivi consigli di Classi esamineranno casi particolari sorretti da motivazioni rilevanti ai fini di eventuali deroghe.

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di prendere in considerazione eventuali situazioni particolarmente significative dal punto di vista sociale e/o giuridico, adottando provvedimenti coerenti.

PARTE VI

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI PER LE ATTIVITA' DI Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento

Premessa

Ai sensi della Nota MIUR del 28 marzo 2017 recante Chiarimenti interpretativi Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO), le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dalla legge 107/2015 e dal MIUR per retribuire gli esperti esterni, nel caso non vi sia la disponibilità di professionalità all'interno della scuola. In questo caso è possibile prevedere dei compensi con contratti di prestazione d'opera per il rafforzamento dell'offerta formativa, secondo le modalità previste dal Decreto interministeriale 1^a febbraio 2001, n. 44, dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dal Codice civile, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'Istituzione scolastica elabora un regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, nel quale sono definiti i criteri, le procedure ed i limiti di spesa da osservare per la stipula dei contratti di prestazione d'opera.

Regolamento

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI ESTERNI PER ATTIVITA' DI Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento

Art. 1 – Disciplina

Il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, individua i requisiti professionali richiesti per la scelta di esperti esterni per lo svolgimento delle attività di PCTO.

Considerato che l'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione,

il presente regolamento d'Istituto definisce le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione nonché il limite massimo di compenso attribuibile in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.

Art. 2 – Condizioni preliminari

Le attività di PCTO per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere state deliberate dal Collegio dei Docenti.

Il Dirigente, tenendo conto delle mansioni esigibili e verificata l'impossibilità di corrispondere alla richiesta di progetto con il personale in servizio, fa ricorso sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ad un collaboratore esterno, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità, mediante pubblicazione un Avviso per l'individuazione del contraente; tale atto deve avere "evidenza pubblica",

ovvero viene affisso all'albo ufficiale della scuola e pubblicizzato sul sito web.

Art. 3 – Individuazione delle Professionalità e Criteri di scelta per gli Esperti esterni per attività di PCTO

Il Dirigente predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- a definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con riferimento al Progetto di PCTO;
- b gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c durata dell'incarico;
- d luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f indicazione dell'Ente esterno con il quale è stata stipulata la Convenzione
- g nominativi del docente tutor interno e del tutor esterno del Progetto di PCTO.

A Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

B In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b godere dei diritti civili e politici;
- c non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4 - Procedura comparativa

1 L'Istituto procede alla valutazione dei *curricula* presentati, attraverso una Commissione appositamente costituita, della quale facciano parte il Dirigente Scolastico o suo delegato, il DSGA, docenti responsabili del progetto che utilizzeranno la collaborazione, e/o docenti titolari di funzioni strumentali.

2 Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a qualificazione professionale;
- b esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d la disponibilità ad accettare i vincoli d'orario stabiliti dalla scuola;

Art. 5 - La stesura del contratto

Una volta individuato l'esperto sulla base delle domande pervenute e della scelta motivata dai criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, il Direttore S.G.A., delegato dal Dirigente all'espletamento dell'attività contrattuale, procede alla stesura del contratto, per il quale prevede il compenso orario stabilito dal Consiglio stesso. Il Direttore S.G.A., per la stesura del contratto, si accerta prima della posizione giuridica e fiscale dell'esperto individuato come destinatario del contratto d'opera.

Art. 6 – Individuazione della posizione dell'esperto esterno

Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale – assistenziale - tributario dei compensi da corrispondere agli esperti, il Direttore S.G.A. provvede ad individuare preliminarmente quale posizione giuridica debba attribuirsi all'esperto, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso.

Art. 7 – Individuazione dei contraenti

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati da una apposita Commissione composta da: il Dirigente Scolastico o suo delegato, il DSGA, docenti tutor esterno/interno del progetto. Di fatto sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

Mod. 08.04 Valutazione collaboratori esterni		
COLLABORATORI ESTERNI - ESPERTI		
ANNO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO		
NOME		
COGNOME		
ESPERTO SU PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		
CRITERIO DI VALUTAZIONE 1		
TITOLI CULTURALI TECNICI	QUANTITA'	TOTALE
Laurea inerente (punti 10)		
Altra Laurea (punti 3)		
Altro diploma universitario (p. 3)		
Post laurem inerente (p. 4)		
Post laurea non inerente (p. 3)		
Attestati o Diplomi di scuole o Enti riconosciuti (per ogni attestato punti 3)		
SOLO PER LE LINGUE		
Madrelingua (punti 5)		
Bilingue (punti 4)		
ALTRO (MASTER, INCARICHI C/O Enti, ecc. punti 1) per ogni incarico fino ad un massimo di 3 punti		
	TOTALE PUNTI	
PRECEDENTI ATTIVITA' COME ESPERTO IN		

PROGETTI SCOLASTICI		
Se progetti inerenti, per ogni anno scolastico (punti 5)		
Se progetti non inerenti, per ogni anno scolastico (punti 3)		
	TOTALE	

Si allega:

Patto di corresponsabilità educativa in applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gennaro Ruggiero

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e
ss.mm.ii.*